

Il diritto è un oggetto di conoscenza sociologica?

di Carlo Pennisi

Questo lavoro prende spunto da due recenti tentativi di impostare la ricerca di una teoresi sociologica adeguata ad orientare sensatamente la ricerca empirica sul diritto. Questi lavori offrono l'occasione per proporre, sinteticamente schematizzate, alcune riflessioni che tentano di definire una specificità analitica che possa rivendicare l'etichetta di sociologia del diritto. La traccia che si presenta offre alcune indicazioni di una qualche rilevanza su taluni dei temi attraverso i quali solitamente avviene il confronto con la antropologia giuridica; la speranza è che esse contribuiscano a precisare le domande che rivolgiamo alle altre forme di conoscenza del diritto. In generale, la ricerca di confronti interdisciplinari si iscrive nella più ampia esigenza di teoria che caratterizza la fase attuale della sociologia del diritto, nel senso che, poiché la fertilità di tali confronti è condizionata dalla chiarezza dei termini in riferimento ai quali sono effettuati, entrambe le esigenze (ricerca di una teoresi e ricerca di confronti) sono due aspetti del medesimo problema.

1. *Due recenti tentativi di risposta: Jacques Commaille e Adam Podgorecki*

Tra le più recenti proposte due appaiono significative proprio da questo punto di vista: A) il tentativo presentato da F. Chazel e J. Commaille; B) l'ultimo lavoro di A. Podgorecki.

* *Presentato dall'Istituto di Sociologia.*

A) Nel presentare un lavoro collettaneo, Jacques Commaille¹ ha riproposto l'urgenza di riconsiderare i rapporti tra sociologia generale e sociologia del diritto come disciplina specialistica. Le difficoltà di comunicazione e le diffidenze reciproche tra sociologia, teoria del diritto e sociologia del diritto permangono, constata l'A., a dispetto della centralità che il diritto riveste sia rispetto alla solidarietà sociale ed alla sua conservazione, sia rispetto ai processi di riproduzione e trasformazione dell'ordine sociale, dei loro modi di funzionamento e controllo. Citando J. R. Henry, Commaille parla del diritto come «la mitologia essenziale», la «simbolica fondamentale» di una società. Quello giuridico «rimane il discorso sociale centrale: fissa le regole del gioco essenziali d'una società, si offre come concentrato della cultura comune e del sistema di valori racchiudendo i grandi principi dell'ordine sociale».

Così, prima di ogni tentativo interdisciplinare, occorre definire la specificità dell'approccio sociologico, il cui punto di partenza è costituito, secondo l'A., dal primato assegnato ad una sorta di «campo normativo», composto da diritto ed etica, ed al conseguente primato dell'analisi dei reali rapporti di potere e di ciò che chiama «economia narrativa» dei rapporti sociali. Posto il sociale come fenomeno normativo, il diritto è situato lungo un *continuum* in cui le pratiche giuridiche sembrano caratterizzarsi per «l'aspirazione» alla generalità ed alla universalità. Lungo questo *continuum* sono poi collocati tutti gli schemi culturali di regolazione del conflitto, gli schemi di valore che, in una società, possono non esprimersi giuridicamente e che da tempo costituiscono temi specifici dell'antropologia culturale. È la stessa pervasività del diritto a far sì che ogni analisi sociologica non possa prescindere, ma proprio tale caratteristica rende poco utile l'idea di un diritto incentrato sullo Stato ed apre la strada alle concezioni che fanno riferimento alla complessità delle relazioni normative ed al pluralismo giuridico. In questa chiave, il pluralismo giuridico è l'affermazione della molteplicità dei luoghi di produzione e di gestione della norma giuridica.

¹ Cfr. J. Commaille, *Normes juridiques et régulation sociales. Retour à la sociologie générale*, in F. Chazel e J. Commaille (eds.), *Normes juridiques et régulation sociale*, LGDJ, Parigi 1991, pp. 13-22.

Ma l'argomentazione centrale dell'A., su cui sembrano collazionati i saggi di cui si compone il lavoro, si basa sui mutamenti di cui è stato oggetto il diritto.

a) La contrattualizzazione del diritto statuale e la conseguente prevalenza di pratiche «amministrative», di messa in opera di norme centrali in funzione di criteri di opportunità più che di legalità, come si osserva nel diritto e nelle politiche pubbliche in Francia. Il «gioco del regolamento», più che sottolineare l'onnipotenza dell'apparato burocratico statuale, segna la crescente impossibilità di imporre una norma centrale necessariamente generalizzante ed universale. Si prefigura, per Commaille, l'avvento di una «flessibilità giuridica», una situazione caratterizzata dalla prevalenza di norme procedurali, che egli considera meno sostanziali e (*sic*) meno prescrittive, corrispondenti a principi di gestione e di intervento.

b) Il processo di produzione normativa si caratterizza, di conseguenza, in modo continuo, circolare. Le pratiche e le istanze locali di attuazione delle norme, le norme secondarie di applicazione, finiscono per retroagire sullo stesso contenuto della norma centrale, sulla regolamentazione principale. Il diritto viene così sempre più ricercato e utilizzato come insieme di risorse e modelli per gli attori, in «funzione di bisogni» e secondo rapporti di forza esistenti.

c) Sui mutamenti della legalità si riflette, insomma, l'avvento del diritto postmoderno, caratterizzato da pluralismo, relativismo e pragmatismo: il sorgere di legalità «locali» e sovranazionali, una moltiplicazione degli ordini giuridici considerabili alla luce della esistenza di una ipotetica «interlegalità».

Dunque la trasformazione della componente giuridica della regolazione sociale conduce nella prospettiva dell'A., ad una ampia «destabilizzazione»: nello statuto del diritto (con la perdita della calcolabilità e della prevedibilità weberiana) e nelle professioni giuridiche (l'abbandono del giudice «arbitro» a favore di un modello giudiziale di tipo amministrativo). Tuttavia anche questo *trend* procede secondo modelli giudiziari, inscrivendo i casi particolari in forme generali che seguono il processo di formalizzazione, generalizzazione e «deindividuazione». I principi di giustizia si attualizzano sempre più secondo un modello di regolazione sociale segnato da un pragmatismo gestionale privo di riferimenti universali.

Questi mutamenti, sembra l'argomento centrale di Com-maille, non chiamano in causa solo una sociologia specialistica, ma tutto il sapere sociologico. Essi corrispondono infatti a nuove relazioni tra norme sociali e norme giuridiche, ad una nuova «economia normativa» entro il sistema sociale. Vanno iscritti nella crisi della regolazione sociale (Crozier), rinviano alle crescenti incertezze del «gioco sociale» per il quale occorrono regole «prive di modelli prestabiliti» in grado di reggere «grande incertezza». L'indebolimento dell'effettività giuridica corrisponde all'indebolimento dei legami sociali stabili ed alla accentuata «fluttuazione» delle regole. La gestione giuridica delle relazioni sociali partecipa di un modello generale di «negoziiazione permanente» che obbedisce a quella che Habermas chiama «etica della discussione». L'universalizzazione di questo modo di negoziare le relazioni sociali non occulta i rapporti di potere che li coinvolgono, ma ridisegna quelli con la sfera politica. Più che sulla natura del potere, questi mutamenti incidono sui processi di costituzione e di gestione di un ordine sociale dove si moltiplicano le individualità da riconoscere, le autonomie ed i gruppi coinvolti.

Tutto questo impone un ritorno al punto di vista sociologico: «Dal punto di vista sociologico, la questione non è sapere quali siano i criteri di giuridicità che giustificano il termine 'norma giuridica' (...). Ciò che importa è sapere che questo termine 'norma giuridica' implica dei processi di intervento nell'ordine sociale, delle procedure d'azione, della produzione normativa delle rappresentazioni sociali specifiche e che ciò lega in modo specifico queste operazioni al sociale: ne fa delle componenti particolari delle società globali, delle componenti della loro gestione sociale, economica, culturale, in breve, alla loro regolazione sociale»². Qui l'A. dichiara di preferire il concetto di regolazione sociale a quello di controllo sociale perché appare più appropriato per comprendere fenomeni di interazione multipla tra «società», istituzioni ed attori nei processi di produzione e gestione delle norme e perché iscrive il giuridico in un insieme più ampio, di cui partecipa senza poterne es-

² *Ivi*, p. 20, (c.d.a.).

sere dissociato: il diritto è parte della riproduzione di un unico sistema di regolazione sociale.

Nonostante la tesi centrale di Commaille sembra volersi giustificare sulla base delle caratteristiche attribuite al diritto, il saggio si conclude osservando come la specializzazione della sociologia del diritto non possa essere giustificata con la specificità dell'oggetto – senza mascherare la volontà di creare una «scienza interna» che riduca la sociologia ad ingegneria sociale.

B) L'altra proposta cui è utile far riferimento è quella contenuta nell'ultimo lavoro di Adam Podgorecki³. Nella consueta ricchezza di materiali empirici e di temi trattati, anche questo lavoro pone la questione della ricerca di una teoria sociologica sul diritto come caratterizzante la attuale fase di crescita di questa disciplina. Tra i tanti temi che meriterebbero attenzione, vorrei fermarmi soltanto sui due che sembrano centrali, sia per il lavoro che per il discorso che mi accingo a fare: la struttura di una teoria sociologica sul diritto ed il concetto centrale su cui questa, per l'A., va costruita, il concetto di *intuitive law*.

Perché questo concetto è centrale? Per il ruolo che ricopre nel modello «a tre stadi» che Podgorecki delinea e richiama, seppure senza grande sistematicità, per tutto il lavoro. Il modello a tre stadi, attraverso cui è possibile spiegare sociologicamente i fenomeni del diritto, è riassumibile nell'osservazione secondo la quale il diritto influenzerebbe il comportamento attraverso tre «tipi» di variabili fondamentali: il tipo di sistema sociale entro cui opera; il genere di legami che si stabiliscono tra il sistema sociale complessivo ed i destinatari del diritto; la personalità di questi individui.

Consideriamo brevemente questi tre insiemi di variabili:

a) In senso lato il sistema sociale è, per l'A., l'insieme delle procedure e dei modelli di comportamento emersi come risultato di una selezione, conflittuale o cooperativa, di soluzioni a problemi dati. Le norme costituiscono una sorta di reificazione di tali selezioni, acquistano validità al di là dei singoli problemi per rispondere ai quali sorgono, distribuendo premi e punizioni di vario tipo e «volume» entro il sistema. Apparterrebbero a

³ Cfr. A. Podgorecki, *A Sociological Theory of Law*, Milano, Giuffrè 1991.

questo livello le credenze normative ed i principi che vengono trasmessi con la socializzazione. Ciascuna di tali componenti opera sia sul piano del «diritto intuitivo» che su quello del «diritto ufficiale», facendo sì, ad esempio, che una medesima norma possa assumere sensi diversi al variare dell'assetto complessivo del sistema. In senso lato, naturalmente, per l'A., le variabili sistemiche che interessano il diritto sono le «determinanti» stesse del sistema sociale: stratificazione sociale, gruppi, istituzioni.

b) Il secondo genere di variabili attiene alla dimensione sub-culturale del sistema sociale. Per questa vengono «aggiunti» significati specifici, locali, ai valori generali sottesi all'operare del diritto. Ciò può avvenire sia nel senso di rinforzo dell'ottemperanza al diritto «ufficiale», sia nel senso di una sua rielaborazione strumentale, sia, infine, nel senso di un suo rifiuto. In questi ultimi due casi, sembrerebbe funzionare una sorta di diritto intuitivo che si oppone al diritto «ufficiale».

c) Il terzo genere di variabili riguarda, ovviamente, gli atteggiamenti nei confronti del diritto, il grado di interiorizzazione ed accettazione delle norme.

Perché dunque il diritto intuitivo assume in questo modello 'a tre stadi' un ruolo centrale? Perché a ben vedere l'attribuzione di tal ruolo corrisponde al primato, classico in larga parte della tradizione sociologica, della dimensione normativa nel sociale e consente a Podgorecki di mantenere una prospettiva polemicamente soggettivista nello studio sociologico del diritto. In questa luce, tenendo conto degli orientamenti (favorevoli o meno) verso il diritto 'ufficiale' e di un'altra dicotomia relativa al tipo di legittimazione (basata o meno su una coincidenza tra diritto 'ufficiale' ed *intuitive law*), Podgorecki individua otto questioni centrali nel modo di operare del diritto. Tali questioni registrano la variabilità del primo tipo puro di funzionamento del diritto: una personalità favorevole al diritto 'ufficiale', prodotta da una subcultura favorevole, agisce in un sistema sociale in cui il sistema giuridico è supportato dal diritto intuitivo.

Cosa intende dunque l'A. per *intuitive law*, al di là delle ascendenze in cui intende inscrivere questo concetto? Il diritto intuitivo è una categoria del diritto, non basata sulla legge ufficiale, «la cui validità è stabilita dalle credenze e dagli atteggiamenti reciproci delle parti interessate rispetto ai loro diritti ed ai

loro doveri». È il diritto che opera quotidianamente, in modo invisibile, sia nei rapporti tra le persone che nei rapporti tra queste e l'autorità. È all'opera, ad esempio, quando si è in presenza di fenomeni di *relative deprivation*. È quello che erroneamente viene trascurato e dato per scontato dalla sociologia del diritto e della devianza, quando prescindono dal carattere di eccezionalità del comportamento deviante rispetto ai comportamenti di ottemperanza.

È chiaro dunque il tentativo di caratterizzare la proposta assegnando un peso determinate alla personalità dei soggetti ed alle rappresentazioni collettive, con l'esplicita intenzione di «superare le angustie» di un approccio strettamente sistemico. L'ipotesi sostantiva che sorregge la proposta del modello a tre stadi ruota intorno al concetto di integrità, definito sia a livello della personalità che sul piano dell'intero sistema sociale. La funzione integrativa del diritto è adempiuta solo a certe condizioni del rapporto tra diritto intuitivo e diritto ufficiale. Perché il sistema giuridico possa costituire un punto di riferimento stabile, queste due aree del diritto devono rapportarsi in modo che l'interesse all'integrità complessiva del sistema possa tradursi nell'interesse all'integrità di ciascuno dei suoi subsistemi.

Dunque una adeguata teoria sociologica sul diritto deve basarsi, oltre che su quello positivo, anche sul diritto intuitivo, perché non le sfuggano «quegli elementi giuridici che guidano la vita sociale di ogni giorno». Il pluralismo giuridico diventa una prospettiva necessaria. Attraverso un paziente lavoro empirico e di sintesi di medio raggio, una teoria sociologica, che persegua una «adeguata» descrizione dei fatti giuridici e della loro incidenza sulla realtà sociale del diritto, può essere considerata come un obiettivo multidimensionale. Strutturalmente, essa individua il diritto come insieme di diritti e doveri; funzionalmente, lo concepisce come strumento dell'integrazione sistemica. Le condizioni che rendono possibile al diritto l'adempimento di questa funzione sono l'oggetto della teoria sociologica del diritto.

Queste due diversissime proposte pongono in modo diverso questioni analoghe e, a dispetto dell'apparenza, rispondono ad esse in modi che possono essere considerati simili. Lo stato della sociologia del diritto è la questione comune. Entrambe riconoscono come la disciplina risulti poco attrezzata nei confronti di

un fenomeno – il diritto – che può essere compreso, a loro giudizio, solo assunto prospettive più ampie. Tale allargamento del campo è offerto dalle ipotesi sulla regolazione sociale per Commaille, o da quelle sull'integrazione sistemica per Podgorecki. Commaille propone una spiegazione che iscriva il diritto entro la regolazione sociale complessiva, Podgorecki propone di rivitalizzare l'ipotesi della funzione integrativa del diritto suggerendone una lettura psicosociologicamente connotata dal concetto di *intuitive law*. Nessuno dei due A.A. si mostra sfiduciato nei confronti della ricerca empirica, anche se la determinazione dell'ambito analitico risulta molto più netta in Podgorecki che in Commaille, dove le aperture fenomeniche sembrano più esemplificative e casuali.

Quanto queste due impostazioni possano effettivamente differire dipende, naturalmente, dai significati attribuiti ai termini chiave, poiché regolazione sociale e funzione integrativa possono non essere termini che si escludono a vicenda. La questione che per entrambi rimane poco comprensibile è piuttosto la seguente. Posta la necessità di allargare le prospettive sul diritto, è possibile ancora definire un intento cognitivo che specificamente caratterizzi la sociologia del diritto nell'ambito delle scienze sociali e rispetto ad altre forme di conoscenza del diritto? Entrambi gli A.A., condividendo un diffuso sospetto, sembrano ritenere che le capacità esplicative della disciplina siano inversamente proporzionali alla caratterizzazione dei suoi intenti cognitivi, come se il «punto di vista ideale» per spiegare «il diritto» fosse costituito da quell'indistinto insieme di fenomeni che comunemente chiamiamo «società», seppure nella loro «dimensione normativa». È davvero sufficiente il presupposto del primato normativo del sociale per venire a capo del diritto come fenomeno sociale? Siamo sicuri che «il diritto» sia un oggetto di comprensione sociologica?

Le riflessioni che si propongono, per affrontare queste domande, partono da ciò che conosciamo: il modo in cui il sociologo del diritto lavora ed il modo in cui può attribuire validità a ciò che asserisce. Si tratta di uno schema analitico predisposto per caratterizzare la conoscenza che il sociologo 'può' avere del diritto, in modo da non soggiacere alle autorappresenzaioni del diritto e in modo da mantenere la validità empirica dei propri enunciati. Il percorso, nel tentare di definire un piano specifico

per la sociologia del diritto, ridefinisce i problemi su cui il sociologo può avere la pretesa di dire qualcosa di intersoggettivamente controllabile.

2. La caratterizzazione sociologica della norma giuridica e le scelte del sociologo del diritto

L'idea dalla quale muove lo schema è che quando il sociologo adopera l'attributo 'giuridico' o assume un uso linguistico esterno al proprio universo (quando si dice che qualcosa è giuridica in senso giuridico, secondo quanto i giuristi intendono con questo aggettivo) oppure sta adoperando un concetto, la 'giuridicità', la 'appartenenza al diritto' come predicato il cui contenuto deve essere ancora determinato, secondo le regole proprie della conoscenza sociologica. È probabile che 'giuridico', quando non si presenta come un rinvio, in senso lato, giuspositivistico, corrisponda o possa corrispondere adeguatamente ad un indicatore di qualcosa che è teoricamente rilevante ma non direttamente riducibile ad osservazioni: la normatività del diritto.

Certamente la pratica quotidiana appare, osservata esternamente, abbastanza routinizzata sotto questo aspetto. Ci si affida a 'segni', ad 'indizi', che sembrano facilitare il rinvio giuspositivistico nel predicare la giuridicità di una norma: il suo presentarsi attraverso testi scritti e codificati, l'essere addotta a motivo di talune decisioni istituzionali, l'essere presentata come premessa di comandi individuali, etc.. Eventi questi nei quali, insomma, siamo abituati a vedere segni che confortano l'uso del predicato 'giuridico' secondo il senso giuridico.

Eppure sappiamo bene che, singolarmente, nessuno di quei segni può garantire la giuridicità di quel dato assetto di norme, la sua appartenenza al diritto, né la veridicità della predicazione, né, soprattutto, il suo costituirsi come 'motivo' di definiti processi d'agire. Sappiamo, p.e., che può trattarsi di proposizioni normative 'sulla carta', oppure di un assetto 'non valido' dal punto di vista dei criteri di identità fatti valere da giudici di legittimità in quel dato momento. Inoltre, quand'anche fossimo favoriti dall'intuito o dalla sorte, staremmo sì attribuendo correttamente la qualifica di giuridico, ma a cosa? Ad un insieme di proposizioni prescrittive? E perché questo ci dovrebbe interessare?

Consapevole o meno di questi rischi, il sociologo del diritto è comunque abituato a procedere con prudenza, 'fino a prova contraria'. Si affida per questo a quella che qualcuno ha chiamato «concetto moderato di validità fattuale», un rinvio giuspositivistico temperato da una sorta di 'buon senso empirico'⁴.

L'idea nasce dal dubbio che questo genere di prudenza implichi dei costi dai quali deriva lo stato attuale della disciplina e la conseguente insoddisfazione degli addetti ai lavori. Posto che per taluni problemi di ricerca si tratta di costi accettabili e di fatto accettati senza gravi perdite di significato, l'impressione che, tuttavia, talvolta non si può evitare è che, attraverso l'uso (esplicito od implicito) del concetto ristretto di validità, il sociologo venga ad assumere come 'giuridico' quell'assetto di norme che la cultura giuridica e gli operatori hanno stabilito. Orbene, rinunciando a fare proprio oggetto tematico le alternative decisionali attraverso cui si è costituito quel dato assetto normativo ed il suo significato precettivo si rinuncia ad una attività specificamente critica. È possibile minimizzare questo prezzo? Sono possibili alternative altrettanto prudenti, ma che non rinuncino alla critica, nell'uso della qualificazione di giuridicità?

La strada che si sta tentando è quella di considerare la giuridicità, il giudizio che diamo quando diciamo che qualcosa è 'del diritto', come un significato. Si tratta di assegnare a questa qualificazione il ruolo euristico di un significato⁵.

⁴ Questo concetto fa riferimento contestualmente ai caratteri di validità sistemico/giuridici di una norma ed alla contingenza empirica del suo «essere usata in decisioni operative», Cfr. J. Wroblewski, «Cognizione delle norme e cognizione attraverso le orme», in U. Scarpelli (a cura), *La teoria generale del diritto. Problemi e tendenze attuali*, Milano, Comunità 1983, pp. 413 e ss.; e H. Rottleuthner, *Teoria del diritto e sociologia del diritto*, Bologna, Il Mulino 1975, pp. 28 e ss.

⁵ Si assume qui che il significato di qualcosa non sia intrinseco ad essa né, come tale, risulti dicibile nell'ambito di un discorso empiricamente controllabile. Si assume che il significato di qualcosa consista nella reiterazione di comportamenti che l'interprete riesce a ricostruire come agire riferito a quel qualcosa. Da questo punto di vista che qualcosa abbia significato è asseribile se è controllatamente ricostruibile una reiterazione di comportamenti che l'abbia ad oggetto come riferimento di senso. Ciò non esaurisce certamente il significato del 'significato', ma ne individua la parte esprimibile in modo intersoggettivamente controllabile. In questi limiti si accoglie qui la tradizione che traduce nell'uso il concetto di significato.

Per descrivere questa strada occorre partire dalla comune caratterizzazione sociologica della norma giuridica. Diciamo che una norma interessa il sociologo come uno dei possibili significati che lo aiutano a ricostruire e spiegare l'agire sociale. Questo ruolo di 'significato' non è generico. Il contenuto di una prescrizione diviene rilevante come 'contenuto di senso' se e solo se è interpretato dall'attore e dall'interprete come apertura di un ventaglio di eventi possibili. Una norma dice qualcosa a qualcuno se è interpretata in modo da incidere selettivamente nella descrizione degli eventi che questo qualcuno si prefigura e nei quali inscrive il proprio agire.

Per questa ragione, la rilevanza sociologica di una prescrizione è stabilita e comprensibile sulla base della connessione di senso tra il suo dettato ed il contesto empirico nel quale essa si esprime, per così dire, come selezione di eventi possibili. Come ogni 'significato', anche una norma realizza una selezione la cui comprensione è resa possibile dalla conoscenza (anche solo ipotetica) di ciò che è selezionato e di ciò da cui si seleziona.

Come si vede, la comune caratterizzazione sociologica della norma giuridica trova la propria specificità nella contestuale duplicità di riferimenti cui attingere per ricostruire il significato, nella contestuale duplicità necessaria alla identificazione del dettato di una norma. Si tratta, per un verso, del riferimento al contesto empirico, gli eventi e i significati in cui l'attore inscrive la propria condotta, la loro configurazione pratica, lo stato di cose verso cui è orientato l'agire; per un altro verso si tratta della selezione compiuta dalla norma tra gli elementi del contesto empirico dell'attore, la eventuale ridefinizione dei loro significati, la prefigurazione del futuro, l'apertura o la chiusura di quell'orizzonte pratico ad altri eventi.

Su questo secondo aspetto, però, giocano direttamente le scelte che il sociologo compie nell'uso dell'attributo 'giuridico'. Se le selezioni prefigurate dalle norme sono individuate mediante un riferimento esclusivamente esterno al contesto empirico dell'attore – attraverso il significato giuridico di quella norma, il senso che assume nell'insieme normativo di cui è parte – nulla sapremo sulle selezioni compiute dall'attore, cioè avremo determinato delle selezioni che prescindono dal corso d'azione ove la norma viene empiricamente situata. Inoltre, di solito, forti di questo 'sicuro' significato della norma, individuiamo lo stesso

contesto empirico dell'attore sulla base delle selezioni giuridicamente rilevanti, cioè attraverso il ricorso alle definizioni ed alle c.d. 'fattispecie' della norma.

La conseguenza più importante, di questa sorta di giuridificazione del problema, non è tanto che si perdono possibilità critiche, quanto, soprattutto, che si perde la possibilità di controllare il contributo, specifico e differenziato, della norma giuridica nell'orientare l'agire, rispetto ad altre concorrenti prescrizioni⁶. La conseguenza, insomma, pare essere la perdita di quel piano analitico in cui esclusivamente si costituisce la sociologia del diritto. Ciò che occorre, allora, è un uso dell'attributo 'giuridico', un uso della qualificazione di giuridicità, che sappia mantenere la duplicità dei riferimenti per costruire il 'significato' della norma in modo rilevante da un punto di vista sociologico; un uso che mantenga questa qualificazione in un preciso ruolo di indicatore empirico del fatto che qualcosa è considerato, in quel contesto d'agire, valere come diritto.

3. *La cultura giuridica come insieme di tipi di agire istituzionalizzati*

Come è possibile realizzare questo uso? E, di conseguenza, su quale piano analitico si costruisce una sociologia del diritto empirica?

⁶ Uno dei problemi principali del sociologo del diritto è attrezzarsi per affrontare quanto di solito viene dato per scontato e che, in altra occasione, si è chiamato parziale coestensività nomologica del concetto di agire sociale e del concetto di agire riferito ad una norma. La questione è rappresentata dal fatto che quando si enuncia qualcosa come 'Quel tizio si sta sposando', oppure 'Quel tizio sta votando', si fa riferimento ad un concorrente e differenziato insieme di regole che permettono all'attore ed all'interprete di dare senso a quell'agire. Ciascuno di questi insiemi è costituito da regole eterogenee perché identificate e rese valide sulla base di criteri eterogenei: le 'massime d'esperienza' per l'attore, le teorie che all'interprete permettono di caratterizzare quello come 'agire sociale', le norme che rendono valido e produttivo di conseguenze un matrimonio o l'espressione di un voto, le regolarità attraverso cui l'attore individua quell'agire come matrimonio o elezione e non altro, le regolarità attraverso cui l'osservatore può individuare un dato agire sociale come orientato, tra l'altro, dalle regole che governano, in questo caso, il matrimonio o le elezioni. Tenere distinta la validità di queste diverse reti di regole (ora feno-

Se non consideriamo il significato precettivo di una norma un suo elemento intrinseco, ma il risultato di una specifica attività tecnica interpretativo/applicativa, allora possiamo ritenere che la qualificazione di giuridicità propriamente giuridica (cioè il riconoscimento e la costruzione di identità giuridica di un dato assetto normativo, quella che Weber chiamava la «costruzione della validità giuridica di una norma») costituisce l'obiettivo primario di quel genere di attività che chiamiamo cultura giuridica o cultura giuridica interna.

La costruzione dello specifico piano analitico della sociologia del diritto inizia dalla specificazione dei significati giuridici attribuiti ad un dato contesto normativo. Questa specificazione non va intesa in senso interpretativo, ma come una ricostruzione (certamente interpretata) della cultura giuridica quale insieme di attività tipiche orientate da una secolare pretesa di esclusività sulla identificazione della giuridicità di ogni assetto normativo. Il primo passo, dunque, ha come oggetto la cultura giuridica, intesa sociologicamente come un insieme di attività significative, caratterizzate dall'esercizio di *skills* professionali e culturali, di tipi di agire orientati dalla pretesa di identificare qual è il diritto valido (l'insieme di norme giuridiche proprie) in una data situazione.

Perché non sfugga il senso di questo particolare tipo di 'oggetto', va osservato che ogni decisione (giuridica) interpretativa, l'attribuzione di un significato precettivo ad un insieme di norme, ha una immediata rilevanza sociologica per almeno tre motivi: perché rappresenta la predisposizione di conseguenze pratiche per dati tipi di agire, perché, anche indirettamente, esprime la scelta di una definizione del diritto e quindi una data distribuzione di poteri e di competenze che lo riguardano, perché, infine, indica un criterio di validità / identità di quella norma e dell'assetto normativo in cui essa è inserita, richiamandosi così ai più diversi criteri di legittimazione.

In che senso, dunque, questa tematizzazione può rappresen-

menologica, ora teorico/metodologica, ora empirica, ora deontica, ora giuridica) è una condizione per mantenere controllato il discorso sociologico sulle norme giuridiche. Cfr. C. Pennisi, *La costruzione sociologica del fenomeno giuridico*, Milano, Giuffrè 1990.

tare un primo passo verso la costruzione di un piano analitico specifico per la sociologia del diritto? Nel senso che, tendenzialmente, esso si pone come condizione necessaria ma non sufficiente di ogni discorso sociologico sul diritto; necessaria, come preliminare selezione di significati possibili, non sufficiente perché non sappiamo ancora nulla del contesto empirico nel quale, per l'attore, tale selezione diviene significativa e con quale senso.

Non è possibile qui dilungarsi su quali siano le concrete specificazioni dell'agire etichettato 'cultura giuridica', interessa molto di più il modo in cui esse possono essere individuate. Si tratta di tipi di agire ricostruibili in riferimento all'obiettivo interpretativo/applicativo che distingue la cultura giuridica: tipi di agire in cui quella pretesa sull'identità è esercitata direttamente (giurisprudenza, decisioni amministrative); tipi di agire orientati a condizionare questo esercizio (dottrina, controllo istituzionale, professioni giuridiche); tipi di agire condizionati direttamente da quell'esercizio (le politiche, l'implementazione, gli 'effetti' direttamente imputabili). La specificazione di queste attività come tipi di agire legati ad una pretesa è legata, in parte, alla necessità di rileggere quanto già sappiamo o non sappiamo sui temi indicati, in parte alla chiarificazione del secondo passo necessario alla costruzione del piano analitico specifico della sociologia del diritto. Per tali ragioni ci si limita a fare, per adesso, tre osservazioni che dovrebbero chiarire il senso di questo primo passo.

Primo, una sociologia della cultura giuridica, quale potrebbe essere fraintesa la prospettiva tratteggiata, può non essere ancora una sociologia del diritto. O, come nel caso di Luhmann e Teuber, è così autocentrata da costituirsi come teoria generale della società per l'uno, e del diritto per il secondo; o può confluire nelle splendide pagine di storia del diritto che ci ha lasciato Tarello; oppure può tradursi in una sociologia della conoscenza, di un particolare tipo di conoscenza. Una sociologia della cultura giuridica può essere uno strumento della sociologia del diritto ove sappia orientarsi verso la costruzione di quel piano analitico specifico che si sta descrivendo.

Secondo, proprio perché si tratta di tipi di agire che sociologicamente hanno rilevanza sul piano delle conseguenze pratiche predisposte per dati comportamenti, sul piano delle definizioni

di diritto assunte dagli operatori e sul piano dei criteri di validità giuridica fatti valere per costruire l'appartenenza al diritto di quel dato assetto normativo, la ricostruzione dei tipi di agire racchiusi sotto l'etichetta di 'cultura giuridica' deve avvenire in modo significativo su ciascuno di questi tre piani, pena la trasformazione di questo approccio in punto di vista diverso (politologico, giuridico, filosofico, organizzativo, di sociologia delle professioni, di scienza dell'amministrazione, etc.).

Terzo, il modo più efficace per mantenere significativa sui tre piani la costruzione dei tipi di agire orientati alla pretesa consiste nel considerare come ciascuno di questi piani si rappresenta e prende posizione rispetto agli altri due. Come si pone, sul piano della legittimità rivendicata per date scelte interpretative, il problema delle conseguenze pratiche di certe azioni ed il problema della distribuzione delle competenze e dei poteri sulle norme giuridiche coinvolte? Come si pone, sul piano della prefigurazione delle conseguenze pratiche, il problema della definizione del diritto e dei criteri di validità? Come si pone, sul piano della distribuzione dei poteri e delle competenze sulle norme giuridiche coinvolte, il problema delle conseguenze pratiche prefigurate per certe azioni ed il problema della legittimità che questa prefigurazione può rivendicare? Questo genere di domande, formulate in riferimento a scelte interpretative definite, a decisioni giurisprudenziali circoscritte, a dottrine 'locali' di aree giuridiche, ad insiemi normativi limitati e circoscritti da queste scelte, appare adeguato a predisporre al meglio il quadro di significati giuridici con cui individuare 'fenomeni giuridici'.

4. *I fenomeni giuridici*

A cosa conduce lo schema sin qui tracciato? Conduce a selezionare 'significati giuridici', ritagliando dentro l'universo giuridico solo quelli che, riferiti a tipi di agire circoscritti, vi annettono conseguenze pratiche, sulla base di una distribuzione di poteri e competenze sul diritto (e su quei processi d'agire) e sulla base di dati presupposti di legittimazione. La selezione che lo schema consente, dunque, orienta l'attenzione (sulle dottrine e le teorie del diritto, sulle definizioni di diritto, sulle teorie dell'interpretazione giuridica) in modo da limitarla alla descrizione di

'significati giuridici' sociologicamente rilevanti. Parimenti l'attenzione alle stesse norme giuridiche è modellata in modo che il loro 'significato' possa essere sviluppato nello stesso senso di 'significato giuridico'. Ne deriva che i corsi d'azione individuati per questa via, i loro significati, le conseguenze che sono per essi 'normativamente' previste, le competenze individuate ed i criteri di legittimazione presupposti, seppure abbiano acquisito una rilevanza sociologica, restino tutti su un piano diverso da quello individuabile da una qualsiasi teoria sociologica che abbia come dominio empirico l'ambito cui attengono quelle norme.

La ragione di tale diversità non risiede, come taluno è uso pensare, nella dicotomia tra essere e dover essere. Quest'ultima attraversa piuttosto la diversità ed entrambe, irrisolvibili, necessitano del più costante controllo.

Le tipizzazioni da cui hanno luogo i significati giuridici e quelle che da tali significati derivano sono tipizzazioni che, per quanto possano 'descrivere fatti', sono orientate, costruite e regolate in vista dell'esercizio della pretesa di esclusività sull'identità del diritto (sul piano pragmatico, di validità e di legittimazione), vissuta ed interpretata come scopo dotato di valore. Le tipizzazioni di una qualsiasi teoria sociologica sono strumenti cognitivi provvisori, costruite e regolate in vista dell'enunciazione di asserti che possano pretendere validità empirica, strumenti di una conoscenza intersoggettiva perseguita come valore in sé. Per questa ragione, le tipizzazioni giuridiche valgono se consentono di decidere in modo 'giuridicamente' valido, le tipizzazioni sociologiche valgono se permettono giudizi dotati di validità empirica. È, insomma, l'orientamento di queste tipizzazioni (pragmatico *versus* cognitivo) a renderle eterogenee in modo non risolvibile.

Questa situazione è quella che conduce il sociologo alla necessità di costruirsi un proprio 'significato giuridico', col quale elaborare i significati che gli attori della cultura giuridica assumono nel loro agire, i quali dunque valgono come significati del piano dell'attore. Assumere una 'teoria del diritto' o una 'dottrina giuridica' come teoria sociologica sul diritto, indipendentemente dal loro grado di realismo, vuol dire scambiare un insieme di significati degli attori per la spiegazione che l'interprete sociologo può dare del loro agire. È dunque per questa ragione

che la ricostruzione sociologicamente affrontabile del 'significato giuridico' deve percorrere una selezione come quella indicata dallo schema. Ma è proprio per questa ragione che quest'ultima individua 'fatti', 'eventi', 'processi d'agire' in senso del tutto diverso da quello individuabile da una teoresi sociologica.

Occorre dunque compiere un ulteriore passo con un obiettivo preciso. Costruita la qualificazione di giuridicità come il risultato di tipi di agire particolari (la cultura giuridica alla luce dell'esercizio della pretesa), fuori da una prospettiva in cui si pone il problema di 'cosa è il diritto', occorre individuare gli eventi che, per la concorrenza di quei significati giuridici e per la rilevanza che essi acquistano per gli attori, possono essere definiti fenomeni giuridici.

Se adesso torniamo alla comune caratterizzazione sociologica della norma giuridica possiamo renderci conto di ciò che manca nello schema. A prima vista potrebbe sembrare che esso richieda, a questo punto, una sorta di 'connessione' con il contesto empirico cui la norma fa riferimento. Ma è proprio su questa ovvia constatazione che occorre esercitare tutta la nostra prudenza. Sin qui, infatti, lo schema ha individuato fatti, eventi, azioni, attraverso le fattispecie o le definizioni delle varie norme. Ha selezionato, in altri termini, elementi che sono stati individuati nell'ambito di ciò che abbiamo chiamato esercizio della pretesa, elementi che, quindi, non designano fatti o eventi empirici se con empirico si intende un fatto enunciato secondo le regole che via via si elaborano per mantenere l'intersoggettività dei giudizi ammessi. Per questa ragione, adesso, non si tratta di costruire una descrizione sociologica di quegli eventi, di quei fatti o di quelle azioni di cui trattano le norme: si soggiacerebbe nuovamente alla preselezione costituita dalle autorappresentazioni del diritto.

Si tratta, piuttosto, di ricomprendere quegli eventi in processi d'agire che – sulla base di ipotesi specificamente sociologiche – possiamo chiamare processi d'agire sociale. La differenza, rispetto alla semplice descrizione sociologica degli eventi individuati dalle norme, è questa: non si tratta di considerare sociale quel tipo di agire che ha una qualificazione giuridica, si tratta di costruire tipi di agire entro cui quegli eventi – significanti sulla base della teoria sociologica – trovano nella qualificazione giuridica un senso ulteriore, possibile, e variabile. Non si

tratta, ad esempio, di considerare 'sociale' il tipo di agire giuridicamente qualificato 'compravendita', sebbene con tale qualificazione giuridica si individuino eventi e tipi di relazioni tra soggetti e cose. Si tratta di disporre di processi d'agire sociale entro cui quegli eventi e quelle relazioni abbiano un significato 'storico-culturale' rispetto al quale l'esistenza di una qualificazione giuridica 'può' giocare vari ruoli. Chiarire quali siano questi ruoli è uno dei compiti specifici della sociologia del diritto.

La possibilità di formulare ipotesi sui ruoli che possono rivestire, nell'ambito dei significati dell'attore, i significati giuridici, si muove adesso su un piano tutto particolare che ritengo caratterizzante della sociologia del diritto: le attese e le conseguenze imputabili alle relazioni tra i significati giuridici (eventi, fatti, azioni, conseguenze e tipi di legittimazione) ed i significati degli attori (che 'possono' ridisegnare quei medesimi fatti ed eventi alla luce di altri criteri). Si tratta di un confronto tra due tipizzazioni, tra due tipi diversi di regolarità empiricamente rilevate (quelle dei processi d'agire in cui l'attore è inserito e quelle ricostruite tipizzando l'esercizio della pretesa), reso possibile dal fatto che entrambe sono state elaborate dal sociologo in riferimento alla reciproca rappresentazione.

L'obiettivo di una sociologia del diritto consiste nel confrontare le conseguenze previste dalle regolarità giuridiche (ricostruite sulla base della pretesa) per dati eventi, con le conseguenze attese dalle regolarità sociali, formulando ipotesi sulle conseguenze del loro, 'eventuale' reciproco riferimento. Per la sociologia del diritto si tratta di costruire interpretazioni su questi confronti. Le norme giuridiche sono uno specifico problema sociologico solo entro la reciprocità delle rappresentazioni che si elaborano nei processi d'agire sociale e nell'esercizio della pretesa da parte della cultura giuridica. Spiegazione e comprensione hanno per oggetto l'incidenza di questa reciprocità nel corso atteso di ciascuna delle due processualità.

5. Conseguenze teoriche

Quali sono le conseguenze di questa impostazione sul modo di considerare i problemi che il sociologo affronta?

a) La prima conseguenza è che 'il diritto' come insieme unitario di significati e funzioni cessa di essere un oggetto tematico, un problema sociologico, e viene sostituito da temi o problemi nei quali è possibile enunciare giudizi dotati di validità intersoggettiva. Essi sono costituiti da insiemi normativi provvisoriamente ordinati (dalla cultura giuridica) in modo da incidere sui corsi d'azione che essi si rappresentano: quando sia empiricamente rilevabile che una qualche rappresentazione di tali previsioni giuridiche si costituisca come 'motivi', 'ragioni', 'strumenti e mezzi' scelti, 'condizioni' note all'attore, in corsi d'azione definiti, allora tali 'oggetti' assumono il senso (per il sociologo) di fenomeni giuridici.

b) Il riferimento al significato giuridico riduce l'analisi ad insiemi normativi provvisoriamente ordinati ed individuati, tuttavia, poiché l'individuazione di questi è compiuta attraverso una serie di attività largamente istituzionalizzate (la cultura giuridica), e poiché in queste il riferimento al 'diritto positivo' rimane centrale, non si può pensare che la scomparsa del diritto come insieme unitario corrisponda ad una sorta di medievalizzazione del sistema giuridico. I fenomeni giuridici assumono significati e funzioni variabili, ma restano fenomeni la cui unitarietà è stabilita dall'agire che si è chiamato pretesa di esclusività sulla determinazione di ciò che vale come diritto: questo agire è empiricamente costitutivo della giuridicità. In questo senso, la giuridicità può essere considerata un indicatore della normatività del diritto ed è ciò che distingue questo dagli altri tipi di norme sociali.

c) Il pluralismo giuridico, alla luce della prospettiva trattenuta, non è più tanto una conseguenza dei mutamenti dell'oggetto-diritto. Non è uno stato, una condizione in cui si trova il diritto, ma l'unico modo in cui è possibile concettualizzare i fenomeni giuridici, quando si è riconosciuto che, per la loro struttura e per i limiti del nostro particolare tipo di conoscenza, non è possibile né risulta sensato ricondurre tali fenomeni ad interpretazioni unitarie e comprensive. Se dunque il pluralismo è un attributo dello strumento d'analisi, piuttosto che dell'oggetto analizzato, e se questo strumento costruisce un significato particolare di giuridicità, l'oggetto che da esso viene individuato, i fenomeni giuridici, nella loro unitarietà, acquistano una variabilità che non consente facili equiparazioni: il riferimento al di-

ritto positivo rimane centrale nella identificazione della cultura giuridica, e, attraverso questa, di ciò che 'può' valere come norma giuridica.

d) Tra le questioni che possono essere riformulate, dal punto di vista descritto, vi è quella che racchiusa nell'etichetta 'autonomia del diritto'. Scomparsa per il sociologo la possibilità di predicare alcunché sul 'diritto', l'autonomia dei fenomeni giuridici assume due principali dimensioni. Per la prima di esse, storicamente, il costituirsi della cultura giuridica come fatto istituzionale e tecnico, il sorgere di ciò che si è chiamato pretesa, indica quel genere di autonomia di cui si parla quando si tratta della positivizzazione del diritto. In questo senso l'autonomia è una sorta di condizione della stessa pretesa e dalla pretesa viene rinforzata: dal punto di vista sociologico è condizione di possibilità della stessa identificazione dei fenomeni giuridici, nell'ambito delle strutture normative dell'agire sociale. Per la seconda dimensione, tuttavia, proprio perché l'autonomia è un frutto storico e uno specifico prodotto culturale del modo in cui sviluppa la cultura giuridica e la sua strumentazione tecnica, il modo più fertile per trattarne è quello di concepirla come uno dei modi tipici di designare i vari particolari tipi di dipendenza che la qualificazione di giuridicità assume storicamente in riferimento alle varie aree dell'agire.

e) Se il diritto come oggetto tematico unitario cessa di essere uno specifico tema della sociologia del diritto, allora i confronti interdisciplinari non possono fare più affidamento su 'oggetti' che possano darsi per condivisi con altri tipi di conoscenza. Questo vuol dire soltanto che occorre avere pazienza e prudenza, non che le altre forme di conoscenza del diritto siano 'irrelevanti'. Pazienza e prudenza vanno esercitate con un obiettivo abbastanza definito. Non si tratta di 'importare' qualcosa da altri campi, si tratta di riuscire a formulare, sulla base delle rilevanze specifiche della sociologia del diritto, domande che risultino sensate per le altre discipline.

Si è visto cosa questo può significare, nella prospettiva assunta, rispetto alla conoscenza giuridica del diritto, ma in questo caso si trattava di conoscenze, come dire, degli attori oggetto delle riflessioni. Nei confronti di altre discipline, il punto di vista assunto sviluppa una serie di interrogativi i quali, piuttosto che collocarsi sul piano sostantivo delle altre discipline, si rivolgono

alle soluzioni che esse hanno assunto sui problemi centrali del nostro punto di osservazione. Le questioni relative alla tipizzazione, alla conoscenza di regolarità attraverso regolarità, alle componenti ed alle strutture di una teoresi dell'azione, conducono a confronti diretti con la c.d. sociologia generale, più dell'ipotesi sostantiva sul primato della dimensione normativa del sociale. Le strutture e gli elementi che compongono gli archetipi culturali dentro i quali si muove l'agire qui chiamato esercizio della pretesa, come strumenti di esplicitazione dei significati che orientano le costruzioni del senso giuridico, chiamano a confronti più significativi di quelli compiuti, ad esempio in Italia qualche anno fa, sul concetto di 'artefatto normativo-sociale'⁷. I confronti possibili insomma, dalla prospettiva assunta, diventano più analitici e si rivolgono non a subspecificazioni disciplinari, ma alle discipline-madri, alle diverse forme di conoscenza, proprio perché 'il diritto' non appare più un 'dato' condiviso.

6. *Conseguenze pratiche*

Quali sono, infine, le conseguenze operative sul piano della ricerca empirica, dell'impostazione delineata? Per descriverne alcune dovrò accennare brevemente ad una ricerca che si sta conducendo a Catania⁸.

Una delle questioni da cui è partita la ricerca – e che dunque occorre riformulare secondo le proprie rilevanze – è il primato che Catania detiene sugli indici nazionali di criminalità minore. La ricerca tenta di analizzare l'erogazione dei servizi socio-assistenziali da parte dell'Assessorato, comunale ai Servizi Sociali, in riferimento ad un altro primato che la città detiene,

⁷ Cfr. P. Calegari, F. Massimini, *Il contesto normativo sociale*, Milano, F. Angeli 1979; e id. *Psicologia dell'artefatto normativo*, Milano, F. Angeli 1978.

⁸ La ricerca, diretta dal prof. F. Leonardi, usufruisce di un contributo CNR e si iscrive in un *corpus* di indagini che si stanno svolgendo in numerose sedi meridionali sui temi dell'ordine pubblico. A Catania, con il titolo di *Ordine pubblico e strutture di comunicazione sociale in un'area meridionale*, la ricerca si avvale di un gruppo di lavoro multidisciplinare: oltre al Direttore ed allo scrivente, partecipano i proff. M.C. Agodi (*Metodologia della ricerca sociale*) e M. Bonolis (*Sociologia della famiglia*).

forse meno noto del primo: tra tutti i Comuni italiani si tratta dell'Amministrazione dove presta servizio il più alto numero di assistenti sociali (120), distribuiti in équipes e dislocate nei centri sociali dei diciassette quartieri della città.

L'ambito di questioni in cui si muove la ricerca è evidente. Il primo dato da spiegare non è certamente il primato della criminalità minorile. Probabilmente 120 assistenti sociali ed un Tribunale dei Minori particolarmente attivo danno a Catania un apparato particolarmente 'sensibile' e pervasivo che è possibile produca una rappresentazione del fenomeno che risalta a fronte di altre amministrazioni comunali neppure in condizioni di registrarlo - Bari ad esempio ha in servizio dodici assistenti sociali e Palermo sette a fronte di un numero di abitanti quasi doppio rispetto a Catania.

La questione invece sta nel cogliere come le procedure di erogazione dei servizi di assistenza, la realizzazione di una classica *performance* del *Welfare State*, con il significativo concorso di una figura come quella dell'assistente sociale, si intreccia con un tessuto di vita quotidiana e di stili di vita, convivendo con questi e diventando, in qualche misura, supporto, elemento delle loro strutture. Il problema che il sociologo del diritto nota è dunque la trasformazione di una serie di servizi che, concepiti e previsti astrattamente per l'emergenza, l'integrazione, sono realizzati invece in modo da renderli elementi stabili di uno stile di vita, di un quotidiano che era stato considerato come 'degradato', 'emarginato', in condizione di 'bisogno', etc.

Qual è il contributo specifico del sociologo del diritto in questa vasta area di problemi? Allo studioso di *Welfare State*, all'esperto di *public policy* il sociologo del diritto pone in primo luogo l'opportunità di riscrivere l'etichetta 'Welfare State' come 'Welfare Region', ottenendo lo strano effetto di indicare la Sicilia come regione del benessere. Eppure la regionalizzazione delle competenze normative e delle responsabilità, ormai consolidata da oltre quindici anni di prassi applicative, ha fatto in modo che solo ipoteticamente, nel bene e nel male, si possa pensare la struttura dei servizi sociali come simile tra l'Umbria e la Sicilia, tra la Liguria ed il Lazio, etc.

In secondo luogo, proprio perché si tratta di cogliere la trasformazione nel significato di taluni servizi, nel senso che assume la normativa attraverso le prassi applicative che la riguar-

dano, il sociologo del diritto si trova impegnato nella costruzione di uno strumento di rilevazione degli *iter* di tutti i servizi dell'Assessorato tale da non precludersi la possibilità di spiegare quel mutamento, come potrebbe avvenire sulla base di certe stereotipizzazioni della sociologia dell'organizzazione o della scienza dell'amministrazione, peraltro molto 'comode' da applicare in questi ambiti empirici.

Scelta come unità d'analisi la singola pratica, la singola richiesta, si stanno ricostruendo i vari *iter*, lavorando su un campione di pratiche 'prototipiche' estratto nei vari centri sociali in vista della costruzione di una scheda di rilevazione. Il classico 'albero delle decisioni' e le previsioni normative da cui in buona parte l'albero apparirebbe confortato, descrivono, per così dire, l'aspetto esterno della erogazione.

Senza il sociologo del diritto – ma facendo peraltro cattiva sociologia – il semplice confronto tra questo albero e le pratiche evidenzerebbe, al massimo, dei *loop* in cui le richieste vengono fatte 'girare a vuoto' per un certo tempo: gli esiti di un procedimento amministrativo, come è noto, sono 'certi'. Il sociologo del diritto, muovendo dalla prospettiva qui descritta, troverà nell'albero delle decisioni una sorta di indice delle decisioni possibili, ma per gli ambiti delle decisioni, per le variabili che empiricamente incideranno sugli esiti dei vari passaggi ha un problema in più e parzialmente diverso da quello dello studioso delle *policies*. Non si tratta, infatti, soltanto di tener conto, tra queste variabili, delle generiche caratteristiche dell'utenza coinvolta e delle risposte di cui dispone l'amministrazione nei vari passaggi. Si tratta di disporre di variabili – da rilevare empiricamente – che, nel caratterizzare l'utenza e le risposte, tengano conto di come entrambe siano definite dal canale normativo che orienta la prestazione e di come esse si rapportino con questa definizione.

È su questo punto che giocano i 'concetti valvola' o le definizioni 'extragiuridiche'. Attraverso essi entrano nei significati attribuiti alla normativa tutte le 'rappresentazioni sociali' sul 'disagio' e la 'emarginazione sociale'. Naturalmente tra la legge quadro regionali ed i regolamenti comunali il ricorso a tali concetti sembra ridursi o tradursi in livelli di reddito, complicate ponderazioni sulla composizione del nucleo familiare, percentuali di invalidità, etc. Ma tale riduzione non fa scomparire

questi termini: margini discrezionali, peraltro comprensibili, rimangono sino ai livelli operativi dell'amministrazione. In taluni casi, anzi, l'operazionalizzazione del disagio non incide sulla erogazione del servizio ma sulla distribuzione dei costi, come nel caso dei ricoveri di anziani e minori.

La situazione che si crea, sulla quale il sociologo del diritto assume una responsabilità cognitiva particolare, è quella di una sorta di circolo vizioso in cui sembra emergere come la 'metabolizzazione' del 'disagio' e della 'emergenza', nel quotidiano e nello stile di vita degli utenti dei servizi socioassistenziali, avvenga attraverso un reciproco gioco di specchi tra la rappresentazione del 'disagio' da parte delle normative, l'autorappresentazione dell'utenza e la traduzione che di entrambe compie l'amministrazione attraverso le AA.SS. o i VV.UU.

Su questo terreno il sociologo del diritto si trova direttamente ed esclusivamente chiamato in causa: è il terreno sul quale di fatto convivono il quotidiano degli utenti, il canale normativo predisposto per il servizio e l'apparato burocratico. La reciproca estraneità culturale tra queste aree di senso rende, direbbe qualcuno, altamente improbabile la relazione che di fatto sembra riscontrarsi. Ciò che la rende possibile, e su questo si sta cercando di formulare ipotesi puntuali, non è la proceduralizzazione della 'emergenza sociale', ma una sorta di processo inverso: la trasformazione di quelle risposte (e delle rappresentazioni) in elemento strutturale del quotidiano degli utenti. Non è allora né un esempio di soluzione procedurale, né un caso di semplice etichettamento. È un capovolgimento del senso attribuito a talune norme, nell'ambito dei significati degli attori (da emergenza a struttura), capovolgimento che avviene, nell'uso che fanno di esse gli operatori e gli utenti, proprio mediante l'adesione formale, ed in larga misura strumentale, alle definizioni iniziali contenute nelle norme.